

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 2 agosto 1962
concernente il disegno legislativo sulla concessione di sussidi
per la costruzione di case di riposo per persone anziane

(del 3 luglio 1963)

Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio un progetto di decreto la cui importanza per la vita sociale del nostro paese appare evidente.

Le persone anziane costituiscono il gruppo di cittadini che, dopo aver contribuito con la loro forza lavorativa e per un lungo periodo di tempo alla ricchezza del paese, possono venire a trovarsi in condizioni di bisogno. Queste condizioni sono determinate dall'impossibilità, per ragioni di natura diversa, di accumulare risparmi sufficienti e dalla insufficienza della protezione assicurativa statale. A questi devono comunque aggiungersi gli anziani di condizioni modeste ma autosufficienti, che necessitano di cure e talvolta anche solo di amorevole assistenza o sorveglianza.

Nel nostro Cantone contiamo 24.900 persone con oltre 65 anni di età, cioè il 12,7 % della popolazione. Di queste, 1644 si trovano in ricoveri od ospedali. Non esiste però una statistica riguardante le condizioni di esistenza di migliaia e migliaia di altre persone anziane, che certamente vivono stentatamente e meriterebbero pertanto un sostegno.

Il progetto di decreto legislativo in esame si occupa delle persone anziane sole e bisognose di cura, ricoverate in istituti di cui lo Stato finora non si è mai occupato direttamente, se non attraverso l'assegnazione di sussidi del servizio dell'assistenza pubblica.

La necessità di un intervento diventa sempre più urgente :

- a) perchè il numero degli anziani aumenta costantemente;
- b) perchè l'anziano non trova più, come una volta, ricovero o adeguato sostegno presso i suoi discendenti;
- c) perchè l'evoluzione dei tempi impone il ricovero degli anziani in istituti igienicamente e socialmente attrezzati.

Il problema che deve essere affrontato e risolto è quindi della massima importanza e richiede uno sforzo finanziario che permetta soluzioni sufficienti e, al caso, la scelta di nuove vie.

La vostra Commissione sottolinea l'urgente bisogno di compiere un primo passo nel senso proposto dal Consiglio di Stato. Le esperienze che si accumuleranno con l'applicazione del decreto legislativo diranno in avvenire se sarà necessario studiare altre forme d'intervento o soluzioni di maggiore efficacia. Non si può negare che gli istituti creati nel nostro Cantone vivono generalmente in condizioni difficili e non possono modernizzarsi, rispettivamente offrire agli anziani un'ospitalità più adeguata per mancanza di mezzi necessari, mezzi che mancano persino allorché le innovazioni da apportare si impongono dal lato igienico e da quello umano.

Ciò è stato sottolineato anche dalla delegazione dell'Associazione ticinese delle case di riposo per persone anziane, alla quale la nostra Commissione ha accor-

dato una conferenza. E' precisamente nel corso di quest'incontro che si è ritornati a parlare, in relazione al progetto in esame, della questione delle rette corrisposte dal Servizio della pubblica assistenza. Questo problema, che già era stato lungamente discusso in una precedente seduta della vostra Commissione, dovrà necessariamente trovare equa soluzione nel senso di maggiormente considerare le attuali spese di mantenimento dei ricoverati. Questo punto di vista è stato del resto condiviso dall'onorevole capo del Dipartimento delle opere sociali.

Votata all'unanimità l'entrata in materia, la vostra Commissione ha affrontato l'esame dei singoli articoli e propone i seguenti emendamenti :

Articolo 1 : Il Cantone promuove e sussidia la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di case di riposo per persone anziane.

La vostra Commissione ha ritenuto utile di introdurre, fra i compiti dello Stato, quello di promuovere la costruzione di case di riposo per persone anziane, per esprimere più fortemente la necessità che il Cantone non si limiti a dare i sussidi chiesti, ma abbia a suscitare, a coordinare, a programmare le attività in questo settore. Lo Stato può già ora provvedere in proprio a costruzioni del genere e dovrà riesaminare attentamente l'eventualità di una sua azione diretta nel caso in cui quella di sussidiamento promossa con il decreto in esame non dovesse dare i risultati e i miglioramenti sperati in questo campo. A quel momento lo Stato potrà evidentemente limitare o cessare l'azione ora intrapresa, poichè scopo di essa non è di garantire a chicchessia un diritto acquisito al sussidio, bensì di indurre le fondazioni e associazioni private ma soprattutto e in primo luogo i Comuni, a risolvere adeguatamente un problema fondamentale, attualmente troppo trascurato.

Articolo 2 : Sono case di riposo a sensi del presente decreto gli istituti di interesse pubblico destinati ad accogliere e assistere persone anziane, di proprietà di Comuni, di fondazioni o di corporazioni con personalità giuridica.

Pur rilevando che il testo votato dalla vostra Commissione, di fronte a quello proposto nel progetto del Consiglio di Stato, non presenta che una variazione di carattere redazionale, non si può sottacere il fatto che quest'articolo è stato oggetto di lunga discussione. Si osserva che per « corporazioni » si intendono tutte le istituzioni (società anonime, cooperative, associazioni private) costituitesi in base alle norme del Codice civile e del Codice delle obbligazioni.

Articolo 4 : Il sussidio cantonale per gli istituti consorziali, comunali o patriziali è fissato in base alla potenzialità economica degli enti pubblici interessati. Esso va dal 20 al 50 % delle spese sussidiabili.

Il sussidio cantonale per gli istituti di proprietà privata è fissato in base alle condizioni finanziarie e all'interesse pubblico che essi rappresentano.

Il sussidio va dal 20 % al 40 % delle spese sussidiabili.

La vostra Commissione ha ritenuto di poter completare l'elenco degli enti pubblici con l'aggiunta dei Patriziati. Le altre variazioni sono di carattere puramente redazionale.

Articolo 6 : La concessione del sussidio cantonale è subordinata alle seguenti condizioni :

- a) all'impegno di accogliere, in relazione al sussidio ottenuto e nel rispetto della libertà di coscienza e di credenza, le persone designate dall'Autorità cantonale;

- b) alla presenza di personale direttivo e di assistenza in numero sufficiente e avente i necessari requisiti morali e professionali richiesti dall'attività svolta dall'istituto.

La formulazione adottata dalla vostra Commissione è uguale a quella della legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia. Si tratta in fondo delle medesime condizioni che vengono chieste e, per di più, con il nuovo testo si specifica meglio che l'impegno di accogliere tutte le persone designate dalle competenti Autorità cantonali è in relazione al sussidio che l'istituto ha ricevuto (vedi art. 16 legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia). D'altra parte, stabilendo una proporzionalità tra sussidio e letti riservati, lo Stato ottiene da parte sua una notevole garanzia.

Articolo 8: Il Cantone coordina l'attività degli istituti sussidiati, vigila attraverso il Dipartimento delle opere sociali sul loro funzionamento e sulla loro attività assistenziale e nomina, di regola, un suo rappresentante nel loro consiglio direttivo.

La nostra Commissione ha voluto mantenere il principio della partecipazione attiva dello Stato — tramite un suo rappresentante — nella gestione degli istituti sussidiati, espresso nel messaggio del Consiglio di Stato. Questa partecipazione del resto corrisponde perfettamente all'intendimento del decreto legislativo, che vuole che lo Stato intervenga in modo coordinato ed organico — secondo una politica di programmazione — in materia di case di riposo per anziani. Per questo è indispensabile la presenza di un suo rappresentante nei consigli direttivi di detti istituti.

D'altra parte però la Commissione ha ritenuto di non portare alle estreme conseguenze questo principio; e di evitare, per esempio, che per un sussidio modesto concesso a un istituto di proporzioni ridotte, lo Stato debba nominare un suo rappresentante nel consiglio direttivo. In determinati casi perciò il Consiglio di Stato potrà rinunciare a nominare questo rappresentante, secondo un apprezzamento guidato dalle norme del buon senso. Per cui viene proposta l'introduzione dell'espressione « di regola » che da una parte sanziona il principio e dall'altra permette di applicarlo con duttilità.

Articolo 9: L'istanza per ottenere i sussidi previsti dall'articolo 4 dev'essere presentata al Consiglio di Stato prima dell'inizio dei lavori e deve contenere:

- a) un'esposizione dei motivi che giustificano la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento progettati;
- b) i progetti di costruzione e il preventivo della spesa;
- c) il piano di finanziamento;
- d) una relazione sulla situazione finanziaria dell'ente promotore;
- e) una copia degli statuti.

L'inizio dei lavori è subordinato all'autorizzazione del Consiglio di Stato.

La concessione del sussidio è di competenza del Consiglio di Stato, per una somma fino ai Fr. 50.000,— e del Gran Consiglio per una somma superiore a Fr. 50.000,—.

Il testo adottato dalla vostra Commissione tende a regolare con assoluta chiarezza la procedura per l'ottenimento dei sussidi. Nella sua essenza, il nuovo testo nulla cambia a quello proposto dal Consiglio di Stato, all'infuori delle competenze, che la vostra Commissione ha voluto fissare

a Fr. 50.000,—, allineandosi così alle norme della legge scolastica. Si rileva al riguardo che occorrerebbe sempre tener presente quanto è stato fatto in leggi parallele; così, in quella concernente la protezione della maternità e dell'infanzia, il limite delle competenze del Consiglio di Stato è stato stabilito in Fr. 10.000,—. La legge sul sussidiamento degli ospedali non prevedeva nessuna competenza al Consiglio di Stato.

Accordando ora la competenza fino a Fr. 100.000,— potrebbe verificarsi che, ripetuta su parecchie opere minori, essa conduca a una situazione per cui il Gran Consiglio finisca per non avere più una esatta visione delle spese pubbliche.

Articolo 10: Il Consiglio di Stato, entro 20 anni dalla concessione, ordina la restituzione di tutti i sussidi, dedotto il 5 % della somma per ogni anno di esercizio :

- a) se il sussidio non è stato utilizzato per lo scopo per il quale venne concesso :
- b) se l'istituto viene destinato ad altro scopo o alienato;
- c) se il sussidio è stato ottenuto sulla base di motivazioni infondate o inveritiere.

Contro la decisione è data facoltà di ricorso alla Commissione dell'Amministrativo.

Per sussidi dell'importo superiore ai Fr. 100.000,— il Consiglio di Stato può chiedere l'iscrizione di un'ipoteca legale per la durata di 20 anni.

La Commissione considera opportuno e utile completare le disposizioni di quest'articolo con un capoverso che renda possibile la richiesta d'iscrizione di un'ipoteca legale limitata nel tempo per sussidi che si ritengono di una certa importanza.

Si invita codesto Gran Consiglio a voler approvare il disegno di decreto legislativo elaborato dal Consiglio di Stato, con gli emendamenti votati dalla vostra Commissione.

Per la Commissione della Legislazione :

E. Agostinetti, relatore

Bezzola — Bignasca, con riserva —
Bordoni, con riserva — Celio — Lepori,
con riserva — Masoni — Scacchi —
Staffieri, con riserva — Tamburini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di sussidi
per la costruzione di case di riposo per persone anziane

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 agosto 1962 n. 1074 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

Il Cantone promuove e sussidia la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di case di riposo per persone anziane. **Scopo**

Art. 2

Sono case di riposo a' sensi del presente decreto gli istituti di interesse pubblico destinati ad accogliere e assistere persone anziane, di proprietà di Comuni, di fondazioni o di corporazioni con personalità giuridica. **Case di riposo per persone anziane**

Art. 3

Il Consiglio di Stato può, d'ufficio o su istanza di uno o più Comuni, decretare l'istituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e l'esercizio di case di riposo per persone anziane. **Istituzione di consorzi tra Comuni**

Art. 4

Il sussidio cantonale per gli istituti consorziali, comunali o patriziali è fissato in base alla potenzialità economica degli enti pubblici interessati. Esso va dal 20 % al 50 % delle spese sussidiabili. **Sussidi**

Il sussidio cantonale per gli istituti di proprietà privata è fissato in base alle condizioni finanziarie ed all'interesse pubblico che essi rappresentano.

a) a istituti consorziali o comunali
b) a istituti di proprietà di fondazioni o corporazioni

Il sussidio va dal 20 % al 40 % delle spese sussidiabili.

Art. 5

Per la concessione del sussidio si considerano le spese di costruzione, di ricostruzione, ampliamento e ammodernamento e di arredamento interno. Sono escluse le spese per tasse, imposte o interessi di costruzione. **Spese sussidiabili**

Art. 6

La concessione del sussidio cantonale è subordinato alle seguenti condizioni: **Obblighi**

- a) all'impegno di accogliere in relazione al sussidio ottenuto e nel rispetto della libertà di coscienza e di credenza le persone designate dall'Autorità cantonale;

- b) alla presenza di personale direttivo e di assistenza in numero sufficiente e avente i necessari requisiti morali e professionali richiesti dall'attività svolta dall'istituto.

Art. 7

Esclusione del doppio sussidio

Gli istituti o i reparti di istituti che beneficiano del sussidiamento quali ospedali, non hanno diritto a sussidio in base a questa legge.

Art. 8

Coordinamento, vigilanza e rappresentanza del Cantone

Il Cantone coordina l'attività degli istituti sussidiati, vigila attraverso il Dipartimento delle opere sociali sul loro funzionamento e sulla loro attività assistenziale e nomina, di regola, un suo rappresentante nel loro Consiglio direttivo.

Art. 9

Procedura

L'istanza per ottenere i sussidi previsti dall'articolo 4 deve essere presentata al Consiglio di Stato prima dell'inizio dei lavori e deve contenere :

- a) una esposizione dei motivi che giustificano la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento progettati;
- b) i progetti di costruzione e il preventivo della spesa;
- c) il piano di finanziamento;
- d) una relazione sulla situazione finanziaria dell'ente promotore;
- e) una copia degli statuti.

L'inizio dei lavori è subordinato all'autorizzazione del Consiglio di Stato.

La concessione del sussidio è di competenza del Consiglio di Stato per una somma sino a Fr. 50.000,— e del Gran Consiglio per una somma superiore a Fr. 50.000,—.

Art. 10

Restituzione dei sussidi

Il Consiglio di Stato, entro 20 anni dalla concessione, ordina la restituzione di tutti i sussidi, dedotto il 5 % della somma per ogni anno di esercizio :

- a) se il sussidio non è stato utilizzato per lo scopo per il quale venne concesso;
- b) se l'istituto viene destinato ad altro scopo o alienato;
- c) se il sussidio è stato ottenuto sulla base di motivazioni infondate o inventate.

Contro la decisione è data facoltà di ricorso alla Commissione dell'Amministrativo.

Per sussidi dell'importo superiore ai Fr. 100.000,— il Consiglio di Stato può chiedere l'iscrizione di una ipoteca legale per la durata di 20 anni.

Art. 11

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.